



REGOLAMENTO SETTORE CALCIO U.S. ACLI ROMA

Art. 1 – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Potranno partecipare alle manifestazioni dell'U.S. ACLI le società affiliate per l'anno in corso.

Dirigenti, accompagnatori, allenatori e atleti dovranno essere muniti della tessera dell'U.S. ACLI debitamente compilata e vidimata presso la Sede Provinciale dell'U.S. ACLI.

Atleti e dirigenti potranno essere tesserati fino a 24 ore prima dell'effettuazione della prima giornata del girone di ritorno.

Ogni società potrà tesserare un numero illimitato di atleti e/o dirigenti

Art. 2 – CATEGORIA

Potranno partecipare atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età, muniti di certificato medico attestante l'idoneità fisica a svolgere attività calcistica.

Art. 3 – ISCRITTI ALLA F.I.G.C.

Sono ammessi anche gli atleti in possesso della tessera F.I.G.C.

Art. 4 – IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITA' – DOCUMENTI

Unico documento valido per la partecipazione alle manifestazioni è la tessera dell'U.S. ACLI accompagnata da un valido documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, passaporto, ecc..) anche se scaduto.

Il presidente della società che firma le tessere dell'U.S. ACLI è responsabile, insieme al calciatore, dei dati anagrafici in essa riportati. Se i dati anagrafici dovessero risultare alterati il Giudice Sportivo adotterà i seguenti provvedimenti:

1. Punizione sportiva di perdita della gara alla società in difetto con il punteggio di 0 – 2;
2. Squalifica a tempo indeterminato dell'atleta in difetto e del presidente fino alle decisioni del Comitato Provinciale dell'U.S. ACLI;
3. Ammenda di EURO 100

Art. 5 – DURATA DELLA GARA E SOSTITUZIONE

La durata della gara è fissata in due tempi di 40 minuti ciascuno. Potranno essere effettuare 5 sostituzioni a prescindere dal ruolo. I calciatori iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro e presenti in panchina non potranno essere in numero superiore a sette per un totale di diciotto atleti.

Art. 6 – ACCOMPAGNATORI

Saranno ammesse in panchina un numero massimo di 3 (tre) persone per ciascuna squadra purché in possesso di tessera U.S. ACLI debitamente compilata e vidimata dal Comitato Provinciale, del documento di riconoscimento e iscritto nell'elenco consegnato all'arbitro.

Art. 7 – RESPONSABILITA'

Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, sui propri campi di giochi e del comportamento dei propri sostenitori anche su campi di gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti dell'U.S. ACLI, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa ledere l'autorità e il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Tale dirigente dovrà essere incluso nell'elenco presentato all'arbitro e munito di tessera U.S. ACLI e documento di riconoscimento. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata. Il Comitato Provinciale U.S. ACLI, inoltre, qualora si verificassero danni all'arbitro, a terzi o a cose, richiederà il rimborso del danno effettuato e si riserverà di adire le vie legali nei confronti dei responsabili e della società.

Art. 8 – PRESENTAZIONE SQUADRE

Quindici minuti prima dell'orario ufficiale di inizio della gara il dirigente accompagnatore deve presentare all'arbitro le tessere U.S. ACLI dei calciatori e degli accompagnatori, unitamente ai documenti di identificazione degli stessi ed a un elenco, redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei giocatori, dei dirigenti e gli estremi identificativi del documento di riconoscimento nonché il numero della tessera U.S. ACLI e, inoltre, il nominativo del dirigente addetto all'arbitro. In caso di ritardo, alla società in difetto, verrà comminata un'ammenda di 5 (cinque Euro)

Art. 9 – CAMPI ED ATTREZZATURE

La società ospitante è responsabile delle attrezzature di gioco.

Le gare si disputeranno sui campi della squadra prima nominata (ospitante) come da calendario e programma orario. I campi di gioco, per poter essere utilizzati, dovranno essere conformi ai requisiti richiesti dalla F.I.G.C. – L.N.D. e saranno comunque soggetti all'omologazione da parte dell'U.S. ACLI prima dell'inizio della manifestazione. La squadra prima nominata è tenuta a presentare due palloni e quella ospite un pallone regolamentari. In mancanza di un pallone regolamentare, alla società in difetto, verrà comminata un'ammenda di lire 10 euro.

Qualora le squadre avessero le maglie di colore confondibile, **spetta alla società ospitante** cambiare la propria divisa, mentre la squadra ospite indosserà la maglia con i colori dichiarati all'atto dell'iscrizione.

Art. 10 – TEMPO DI ATTESA

Le società sono tenute ad attendere l'arbitro designato trenta minuti oltre l'orario previsto della gara. In caso di assenza di una o entrambe le società, l'arbitro attenderà trenta minuti.

Le società possono usufruire di un ritardo sull'orario di inizio della gara di mezz'ora. In tali circostanze alla società in difetto verrà comminata l'ammenda di 8 euro

In ogni caso, la presentazione dell'elenco e dei documenti all'arbitro oltre l'orario ufficiale di inizio della gara comporta la richiesta indiretta del tempo di attesa, con l'applicazione automatica della stessa ammenda di 8 euro

Art. 11 – SPOSTAMENTO DATA E ORARI

Nessuno spostamento di data, orario e campo può essere concesso salvo particolari casi riconosciuti dalla Commissione Tecnica. Le società che ne faranno richiesta, dovranno presentare domanda scritta alla Segreteria del Settore Calcio almeno 10 giorni prima della data fissata in calendario. La richiesta dovrà essere firmata per accettazione dai dirigenti responsabili delle due società interessate allo spostamento.

Art. 12 – RINUNCIA A GARA E RITIRO DELLE SOCIETA' DALLA MANIFESTAZIONE

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. La società che rinuncia alla disputa di una gara o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce ogni volta la perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 o con il punteggio al momento più

Favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica nel caso di assenza alla gara. Alla società in difetto verrà comminata un'ammenda come sotto descritta:

- Prima rinuncia: 30 euro
- Seconda rinuncia: 60 euro
- Terza rinuncia: perdita della cauzione ed esclusione dalla manifestazione.

Qualora una società si ritiri dalla manifestazione o ne venga per qualsiasi ragione esclusa nel girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non avranno valore per la classifica: nel caso che quanto sopra avvenga nel girone di ritorno, la società stessa verrà considerata rinunciataria alle gare che ancora aveva in calendario con ogni conseguente sanzione.

Art. 13 – DISCIPLINA DELLA MANIFESTAZIONE

La disciplina della manifestazione è affidata ad un giudice sportivo dell'U.S. ACLI che giudicherà ed emetterà i comunicati relativi alle varie gare.

E' istituita inoltre una Commissione di II istanza che giudicherà i ricorsi avverso le decisioni del G.S.

Il Comitato Provinciale dell'U.S. ACLI si riserva inoltre di prendere decisioni di espulsioni o inibizione della manifestazione contro atleti, dirigenti o società, rei di episodi particolarmente gravi e che contrastino con lo spirito della manifestazione.

Art. 14 – RECLAMI

Non sono ammessi i reclami per motivi tecnici. Sono ammessi solamente reclami per la posizione irregolare di un atleta di una società avversaria.

Detto reclamo dovrà essere preannunciato telegraficamente al GS presso l'U.S. ACLI Roma, Via Prospero Alpini n. 20 – 00154 Roma – entro 24 ore dalla fine della gara. Successivamente entro giorni 3 (tre).

Dovrà essere, all'indirizzo succitato, presentata a mezzo lettera raccomandata a mano la motivazione del reclamo. Copia del suddetto reclamo dovrà essere inviata con gli stessi termini e con lettera raccomandata alla controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio dovrà essere allegata al reclamo. Il reclamo dovrà essere accompagnato in ogni caso da una tassa di lire 50 (cinquanta) euro. I reclami redatti senza motivazione, comunque in forma generica, sono inammissibili. L'inosservanza delle modalità di cui sopra costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame. Avverso le decisioni prese di prima istanza dal G.S. si può presentare reclamo alla Commissione Disciplinare di II istanza con procedura d'urgenza mediante raccomandata a mano entro le ore 24 del giorno successivo quello di pubblicazione del comunicato. Tale reclamo dovrà essere accompagnato dalla tassa di lire 80 Euro

Le tasse dei reclami accolte anche parzialmente verranno restituite. Verranno invece incamerate in ogni altro caso.

Art. 15 – SANZIONI

I giocatori espulsi dal campo sono automaticamente squalificati per una giornata salvo sanzioni maggiori da parte del G.S. Alla terza ammonizione ufficiale scatterà automaticamente la squalifica per una giornata solo se riportato nel comunicato ufficiale. In caso di ammonizione con diffida una successiva ammonizione comporta sempre l'automatica squalifica del tesserato per almeno una giornata.

Dalla sesta ammonizione in quanto recidivo, dopo aver scontato una giornata alla terza ammonizione, scatteranno due giornate di squalifica ogni tre ammonizioni.

Tutti i provvedimenti si danno per conosciuti con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale sul sito dell'Us ACLI Roma.

Le relative multe dovranno essere improrogabilmente saldate al ritiro del comunicato successivo a quello in cui è stata comminata l'ammenda. In caso di mancato pagamento l'U.S. ACLI è autorizzata al prelievo di tale somma dalla cauzione oppure all'invio di una riscossione coattiva tramite l'arbitro prima dell'inizio della gara successiva: in caso di mancato pagamento della somma, che potrà avvenire anche tramite assegno bancario, all'arbitro, questo non darà inizio alla partita dopo aver atteso il regolamentare tempo d'attesa e la società inadempiente verrà considerata rinunciataria con l'applicazione delle sanzioni come da art. 12.

Art. 16 – ARBITRI

Dirigeranno gli incontri arbitri appartenenti all'U.S. ACLI .

A richiesta delle società sarà inviato terna o doppio arbitro con spesa a carico del richiedente. Tale richiesta dovrà essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell'incontro. Il designatore arbitrale dell'U.S. ACLI si riserva inoltre di decidere insindacabilmente l'invio della terna o doppio arbitro e la spesa, in questo caso, dovrà essere ripartita equamente tra le due squadre interessate.

Art. 17 – PREMIO DISCIPLINA

Viene istituito il premio disciplina con il punteggio relativo alle ammonizioni (1 punto) ed alle espulsioni (tre punti) delle ammende a carico dei calciatori, degli accompagnatori e delle società.

Art. 18– PREMIO “ENIO VITALE”

Viene istituito il Trofeo “Enio Vitale” in ricordo del compianto dirigente US ACLI Roma.

Il Trofeo verrà assegnato alle squadre che secondo una votazione effettuata tra i direttori di gara segnerà le squadre più meritevoli dal punto di vista disciplinare, comportamentale verso i direttori di gara e verso le altre società

Art. 19 – ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Sono previsti accertamenti di ufficio per eventuali irregolarità di tesseramento riscontrate dal G.S.

Art. 20 – DICHIARAZIONE DI TUTELA SANITARIA

Il Presidente, od un rappresentante della società, firmerà una dichiarazione:

- **Di aver adempiuto a quanto previsto dalla legge vigente sulla tutela sanitaria delle attività sportive, nei riguardi degli appartenenti alla propria società;**
- **Di conservare presso di sé i relativi certificati medici;**
- **Di sollevare, al riguardo di qualsiasi responsabilità, il Comitato Provinciale dell'US ACLI di Roma.**
- **Di aver preso visione sia del regolamento tecnico che della polizza assicurativa.**

Art. 21

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono le norme e consuetudini dell'U.S. ACLI e le carte federali F.I.G.C.

Art. 22

L'US ACLI declina ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni causati prima, durante o dopo la gara ad atleti o terzi, salvo quanto non previsto dalla parte assicurativa della tessera US ACLI.

**LA COMMISSIONE TECNICA
SETTORE CALCIO**